



## **COMUNE DI ACQUI TERME**

### **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

ORDINANZA N. 9 DEL 12/04/2018

#### **IL SINDACO**

VISTO il D.P.R. nr. 74 del 16/04/2013: “ Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192” che ha modificato il D. P. R. 26 agosto 1993 nr. 412;

ATTESO che il nostro Comune è compreso nella fascia climatica E, per la quale è stato stabilito un periodo di attivazione degli impianti termici che va dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 4 – comma 2 – del citato D.P.R.;

CONSIDERATO che al di fuori dei periodi d’accensione previsti, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;

EVIDENZIATO che l’art. 5 – comma 1 – del D.P.R. 74/2013 dispone che: “ in deroga a quanto previsto dall’art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovante esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”;

PRESO ATTO delle condizioni climatiche avverse, previste per la nostra zona per le prossime settimane;

RITENUTO, quindi, che sia congruo consentire l’accensione degli impianti termici di riscaldamento per un massimo di nr. 4 (quattro) ore giornaliere sino al 30 aprile 2018;

VISTI i citati artt. 4 e 5 del D.P.R. nr. 74/2013;

#### **DISPONE**

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga dell’accensione degli impianti termici di riscaldamento sino al 30 aprile 2018, per un massimo di nr. 4 (quattro) ore giornaliere, su tutto il territorio comunale;

2. di pubblicare la presente ordinanza per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Acqui Terme e sul sito web istituzionale dell'Ente;

### INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile;
- che in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO  
Lorenzo Lucchini

